

MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA IN ITALIA: ART. 8 DEL D.LGS. 28/2010. IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA E DEL “CORRETTIVO” (D. LGS. N. 216 DL 21.12.2024)³³⁴

MEDIAÇÃO CIVIL OBRIGATÓRIA NA ITÁLIA: ART. 8 DO DECRETO LEGISLATIVO Nº. 28/2010. A PRIMEIRA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO À LUZ DA REFORMA DE CARTABIA E DO "CORRETIVO" (DECRETO LEGISLATIVO N.º 216 DL 21.12.2024)

Giuseppe Ruotolo

Avvocato. Mediatore civile e formatore teorico-pratico. Svolge la funzione di Custode Giudiziario per conto del Tribunale di Verona Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna. E-mail: giusepperuotolo@cnfpec.it giusepperuotolo@avvocatiassociativerona.it www.avvocatiassociativerona.it

ABSTRACT: Dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia nella sua interezza, forti anche delle esperienze fin qui acquisite, sembra opportuna qualche riflessione sui cambiamenti apportati al procedimento di mediazione, pur nella consapevolezza che molto ancora ci sarà da dire nel prosieguo col maturare di nuove e più consolidate prassi che nel frattempo ancora si succederanno e, soprattutto, sulla scorta degli interventi giurisprudenziali che sicuramente non mancheranno. Per rendere intanto più comprensibile questo primo approccio, ho elaborato un raffronto tra vecchio e nuovo art. 8 del D. Lgs. 28/10, "vivisezionandolo" in entrambe le formulazioni e raccogliendo quindi gli argomenti dallo stesso disciplinati: ne è venuto fuori un testo forse particolarmente "originale", ma comunque funzionale all'intento perseguito.

KEYWORDS: Procedura di mediazione; nuove pratiche; giurisprudenza; D.Lgs. 28/10; funzionalità.

RESUMO: Após a entrada em vigor da Reforma de Cartabia na sua totalidade, também reforçada pelas experiências adquiridas até ao momento, afigura-se oportuno refletir sobre as alterações introduzidas no procedimento de mediação, estando consciente de que ainda haverá muito a dizer no futuro com o amadurecimento de novas práticas e mais consolidadas que, entretanto ainda se sucederão e, acima de tudo, com base nas intervenções jurisprudenciais que certamente não faltarão. Nesse ínterim, para tornar essa primeira abordagem mais compreensível, fiz uma comparação entre o antigo e o novo art. 8 do Decreto Legislativo 28/10, "vivisseccionando-o" em ambas

³³⁴ Artigo recebido em 11/06/2025 e aprovado em 15/06/2025.

as formulações e, assim, coletando os argumentos que ele regula: o resultado é um texto talvez particularmente "original", mas ainda funcional para a intenção perseguida.

PALAVRAS-CHAVE: Procedimento de mediação; práticas novas; jurisprudência; Decreto Legislativo 28/10; funcionalidade.

1 – COMMA 1: INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ADEMPIMENTI (ANEXO 1)

Nel 2022/2023, in Italia, è entrata in vigore la Riforma Cartabia, che ha innovato profondamente il processo civile e la procedura di mediazione ³³⁵, incidendo fin dall'introduzione della procedura di mediazione, D.Lgs. 28/2010, art.8.

Poche parole sul **1° comma**, che riguarda l'introduzione più che lo svolgimento del procedimento di mediazione e solo per evidenziare la

³³⁵ Fabio Valenza, *La filosofia del nuovo modello di mediazione civile e commerciale portato dalla riforma Cartabia*, Consiglio Nazionale del Notariato, 01.03.2024 https://www.notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-1-2023m-la-filosofia-del-nuovo-modello-di-mediazione-civile-e-commerciale-portato-dalla-riforma-cartabia/
Elisabetta Mazzoli, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi, *Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia*, Maggioli Editore, Agosto 2023 https://www.maggiolieditore.it/negoziazione-assistita-mediazione-civile-e-arbitrato-dopo-la-riforma-cartabia.html?gad_source=1&gad_campaignid=22483577218&gbraid=0AAAAADmn0qsqaDNB4GxqJdkJWnM42neOB&gclid=CjwKCAjwo4rC

volontà del legislatore della riforma di rendere più flessibile la fissazione del primo incontro, ora ancorata anche alla volontà comune delle parti, le quali possono decidere una data successiva ai (nuovi) termini massimi (quaranta giorni) o precedente ai minimi (venti giorni), previsti dalla norma.

È invece resa di competenza dell'Organismo l'attività – in precedenza concorrente e comunque secondaria rispetto a quella essenziale rimessa all'istante – di comunicazione, al chiamato in mediazione, della data del primo incontro, della sede e orario dell'incontro, della modalità di svolgimento della procedura e di "ogni altra informazione utile".

2 – COMMA 5: L'ASSISTENZA (ANEXO 2)

Veniamo al **comma 5** che riprende il secondo cpv. del co. 1 dell'art. 8 anteriori

BhAbEiwAxAhJlCeJZmTUGOJlSkUAKmEMetSZL74uPAKtC_0ri21033ALTzLFz-3ab2hoC_jQQAvD_BwE
Marco Marinaro, *Diritto della mediazione civile e commerciale*, 2a edizione 2024 <https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/diritto-della-mediazione-civile-e-commerciale-2a-edizione-2024.html>
Giovanni Matteucci, *Mediazione civile e commerciale in Italia dopo la Riforma Cartabia. Da Zalecuo di Locri Epizefiri (VII sec. a.C.) all'intelligenza artificiale (2024)*, Aracne Editrice, 06.09.2024 <https://www.aracneeditrice.eu/antepreme/9791221814514.pdf>

Possiamo rilevare come la vecchia disciplina, dedicava solo poche righe alla presenza dei mediandi nel procedimento, stabilendo un dovere generico di presiedere, col proprio avvocato, non solo al primo incontro, ma per tutta la durata dello stesso: nulla era però specificato su come dovesse essere attuata questa partecipazione. Questo vuoto regolamentare ha scatenato una ridda di interpretazioni ed è capitato e capita che il mediatore trovi al proprio tavolo un legale investito di entrambi i ruoli (parte ed assistenza alla parte) in forza di una procura conferita dal cliente, “autenticata” dallo stesso avvocato.

Non mancano però dissensi sul doppio ruolo affidato al legale, rilevandosi come tale pratica finisca per snaturare il procedimento.

Tale “anomalia” non è d'altra parte sfuggita nemmeno alla censura

della giurisprudenza, che fin dalle note sentenze del 2019 della Cassazione³³⁶, pur ritenendo sufficiente la delega a favore di terzi ed anche, in ipotesi, a favore degli stessi legali, richiede comunque “una procura sostanziale” a firma del cliente, non però autenticabile dal legale, il cui potere di autentica è dalla legge limitato solo per la procura alle liti³³⁷.

La giurisprudenza successiva ha sempre confermato questo orientamento, dichiarandosi favorevole al doppio ruolo e, quindi, alla presenza personale dei mediandi sopperita, solo quando necessario da una delega, diversa comunque dalla procura alle liti³³⁸.

Il nuovo comma 5 dell'art. 8 impone ora l'obbligo dell'assistenza solo per le mediazioni obbligatorie (art. 5 co. 1) e per le demandate e, facendo anche tesoro degli insegnamenti

³³⁶ Cass. 8473 del 27.3.19 e Cass. 18068 del 5.7.19

Adriana Capozzoli, *Mediazione: la Cassazione interviene sulla condizione di procedibilità: un'occasione mancata!*, Altalex, Cassazione civile, sez. III, sentenza 27/03/2019 n° 8473, Altalex, 11.04.2019

<https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/01/mediazione>

Armando Pasqua, *Mediazione obbligatoria: quali sono gli adempimenti necessari*, Commento a sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 18068 del 9 maggio 2019 e depositata il 5 luglio 2019, Aequitas formazione adr, 10.07.2019

https://www.aequitasformazioneadr.it/site/dettaglio.php?id_noticia=35

³³⁷ Cod.proc.civ. Art. 83. Procura alle liti ...*La procura speciale può essere anche apposta in*

calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

³³⁸ Cfr. ex plurimis: Trib. Milano n. 7689/23; Trib. Roma n. 10276/23; Corte Appello Napoli n. 127/23; Trib. Torino, 18.3.22

<https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/01/16/AllegatiPDF/TribMilano7689.pdf>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-assenza-ingiustificata-al-procedimento-di-mediazione-costituisce-argomento-di-prova-valutabile-dal-giudice-e-comporta-la-condanna-al-versamento-di-1229.aspx>

provenienti dalla Corte Europea³³⁹ – che a loro volta riprendevano altri precedenti in materia, soprattutto, di tutela del Consumatore – non richiede più l’assistenza (e quindi i costi) di un legale nelle mediazioni facoltative: ciò sia detto senza entrare nel merito di regolamenti interni di singoli Organismi che l’assistenza richiedono invece comunque e per qualsiasi tipo di mediazione.

3 – COMMA 4: I GIUSTIFICATI MOTIVI

Per quanto riguarda la partecipazione, interviene il nuovo **comma 4**, che così dispone:

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti

dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale

Emerge dunque la volontà del legislatore della riforma di dare maggiore coerenza alla partecipazione personale dei mediandi i quali, ora, solo in presenza di giustificati motivi, possono evitare di essere presenti attorno al tavolo di mediazione.

Viene però subito da chiedersi in cosa consistono questi giustificati motivi ma, soprattutto, a chi spetta di accertarne la ricorrenza.

Ebbene, sgomberiamo subito il campo dalla tentazione di pensare che il legislatore abbia voluto ridisegnare la figura del mediatore, che rimane invece sempre quella indicata e confermata nell’art. 1, del d.lgs. 28/10³⁴⁰, priva pertanto del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. È evidente, allora, come non possa essere rimessa al mediatore la valutazione sulla sussistenza o meno dei giustificati motivi³⁴¹ cosa che, tra l’altro, potrebbe portarlo anche ad un coinvolgimento in

³³⁹ cfr. Corte di Giustizia Europea n. 457 del 14 giugno 2017

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&doclang=IT>

³⁴⁰ D.Lgs. 28/10, art. 1, definisce il mediatore “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.

³⁴¹ Trib. Firenze 1562 del 16.5.24 “All’introduzione dei “giustificati motivi” non

corrisponde una nozione legislativa che li definisca, non essendo tra l’altro possibile, a parere di questo Giudice, tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al Giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura”.

Sara Salmazo, *Spetta al giudice la valutazione dei giustificati motivi per non presenziare personalmente in mediazione*, 101 mediatori, 22.08.2024

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/spetta-al-giudice-la-valutazione->

una polemica con una delle due o più parti presenti al tavolo di mediazione, mettendo così in discussione fin da subito quella “equiprossimità” che invece deve sempre caratterizzarlo.

Quello che parrebbe essere richiesto al Mediatore e, forse, allora di “fotografare” quanto gli viene riferito dai mediandi per giustificare l’eventuale assenza e contestuale sostituzione di uno di essi, accompagnata da delega a favore di altro soggetto (anche lo stesso avvocato, ma con le precisazioni che abbiamo ricordato poco sopra).

La ragione della mancata presenza va quindi, sempre a mio avviso, verbalizzata asetticamente dal mediatore, lasciando poi al Giudice del successivo eventuale giudizio promosso a seguito dell’esito negativo della mediazione, di decidere se quella

assenza sia o meno giustificata da validi motivi, ai fini delle sanzioni previste dal nuovo art. 12-bis³⁴².

Per inciso, va detto che la sanzione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro, non può ritenersi esclusa per la mediazione facoltativa alla quale – per il principio per cui il Legislatore “*ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*” – pertanto, deve considerarsi ugualmente applicabile.

D’altra parte, andrebbe parimenti verbalizzata dal mediatore l’eventuale abbandono del tavolo (in astratto pure possibile) da parte dell’istante che non “gradisca” la sostituzione, sempre per consentire al Giudice ogni valutazione e vista l’impossibilità che a quel punto si presenterebbe di svolgere il primo incontro.³⁴³

dei-giustificati-motivi-per-non-presenziare-personalmente-in-mediazione-1524.aspx

³⁴² D.Lgs. 28/10, Art. 12-bis

(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione)

1. *Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile.*

2. *Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.*

3. *Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma*

equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. *Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.*

³⁴³ Cfr. Trib. Roma 14.12.2015 e 25.01.2016 Luigi Majoli, Tribunale di Roma, sez. XIII civile, ordinanza 14 dicembre 2015, adrlntesa, <https://www.adrintesa.it/news-mediazione-civile/giurisprudenza/tribunale-di-roma-sez-xiii-civile-ordinanza-14-dicembre-2015> https://www.anpar.it/wp-content/uploads/2016/03/files_tribunale-roma-ordinanza-25-01-2016.pdf

A tal proposito, merita di essere menzionata una recente sentenza della Tribunale di Napoli³⁴⁴ che, ha statuito come: *“le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court dell’introduzione della domanda di mediazione”*.

Diversamente ragionando sarebbe *“un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda”*.

Ma il legislatore della riforma è andato oltre, con ciò rendendo ancora più difficile disertare il tavolo di mediazione: il delegato, infatti, non potrà essere più un parente o un amico che a ciò si presti per fare un piacere alla parte interessata nel frattempo “impegnata” in altre faccende.

La persona che si presenterà in mediazione in sostituzione, infatti, dovrà essere a conoscenza delle questioni per cui è sorta la controversia e, inoltre, dovrà essere anche investito del potere di comporre la stessa, questo perché – come vedremo in seguito – ora ancor più di prima, la mediazione può concludersi con accordo già al primo incontro.

Ma la ragione principale è che chi siede dall’altra parte del tavolo, deve poter contare su un confronto con la persona che è causa del conflitto portato in mediazione e con la quale deve poter contare di discutere, affrontando tutte le questioni che lo hanno generato.

È evidente, allora, che una presenza “di comodo” non potrà essere quindi equiparata alla presenza personale e, anche in questo caso, il Mediatore dovrà “fotografare” la situazione, richiedendo ai rappresentanti (o delegati) di dichiarare i propri poteri, se siano a conoscenza dei fatti e se siano muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia, riportando poi a verbale le risposte ricevute e rimettendo al Giudice ogni valutazione e conseguenza, in caso di fallimento della mediazione.

Non diversa è la situazione per le persone giuridiche, anche loro chiamate a partecipare tramite *“rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”*.

Rappresentanze e poteri che il Mediatore anche in questo caso dovrà accertare, richiedendo – ove necessario e non desumibile dalla documentazione prodotta – da dove

³⁴⁴ Trib. Napoli n. 1019/2024

MondoADR, *Mancata presenza in mediazione senza giustificazione, domanda improcedibile*, Redazione, 03.04.2024

https://www.mondoadr.it/giurisprudenza_art/mancata-presenza-in-mediazione-senza-

giustificazione-domanda-improcedibile/#:~:text=In%20questi%20termini%20si%20è,esperimento%20del%20tentativo%20di%20mediazione.

essi discendano e riportandone anche in tal caso le relative risposte a verbale.

4 – CO. 4-BIS: IL “CORRETTIVO”

4-bis. La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Il Decreto Legislativo n. 216 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, (ed appunto chiamato *Correttivo*) in

materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita³⁴⁵, ha introdotto il co. 4-bis, ciò probabilmente per colmare il dubbio di quanti, preoccupati più della forma che non della sostanza, si erano chiesti come mai si dovesse provvedere a munire di poteri necessari per la composizione della controversia quel “*rappresentante a conoscenza dei fatti*” cui fa riferimento il co. 4 dell’art. 8. Non di rado, infatti, capita che il legale che si avvicina al tavolo del mediatore, anche forse per evitare di recare fastidi emotivi al proprio assistito, voglia però al contempo non trovarsi nemmeno di fronte ad un’obiezione sulla non corretta modalità di partecipazione all’incontro che possa poi influire negativamente sullo sviluppo della mediazione stessa, magari anche con conseguenze sul piano processuale, in caso di esito negativo: dimenticando così che ciò che conta è invece l’accorta verifica della presenza di quei “*giustificati motivi*” che possano consentire la delega e la cui effettiva presenza, come abbiamo visto (cfr. nota 6) dovrà poi essere valutata dal Giudice!

In ogni caso, il co. 4-bis ora chiarisce che la delega, priva di firma autenticata, deve contenere gli estremi del documento di identità del

³⁴⁵ Giovanni Matteucci, *Mediazione civile obbligatoria, l’esperienza italiana. Il “Correttivo” 25.01.2025. Ulteriore passo avanti*, Revista Eletrônica de Direito Processual (REDP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) v. 26, n. 2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.12957/redp.2025.91580>

delegante e deve essere presentata all'incontro dal delegato, insieme a una copia del documento di quest'ultimo, pur'esso non autenticato, per essere acquisiti al fascicolo della procedura.

Scontato invece il riferimento alla delega autenticata da pubblico ufficiale, qualora con l'accordo le parti *“concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c.”*, atti soggetti a trascrizione (art. 11, co. 7).

Viene da domandarsi a questo punto però e ferma sempre la presenza di *“giustificati motivi”* che impediscano la partecipazione personale, se la delega debba essere riferita solo alla circostanza che chi presiede è *“a conoscenza dei fatti”* o se, piuttosto, debba essere ben più ampia.

Non dimentichiamoci infatti che il co. 6 dell'art 8 (vedi seguito) stabilisce che il Mediatore *“si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”* e che, d'altra parte – come abbiamo visto – il co. 4 statuisce che il delegato deve essere *“munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”*.

Può quindi ben capitare che un accordo si raggiunga già al primo incontro ed allora ecco che la delega dovrà essere quanto più dettagliata e, quindi, non avere un contenuto semplicemente formale con il quale, ad esempio, si conferisce al delegato un potere di disporre totalmente dei diritti/interessi coinvolti, con clausola di rato e valido del suo operato (non si prende qui in considerazione l'ipotesi di accordi per i quali è necessaria la procura speciale notarile ai sensi degli artt. 2643 c.c. e ss., essendo difficile se

non impossibile pensare che a ciò possa addivenirsi già al primo incontro).

Ecco che allora torna qui quel riferimento alla *“procura sostanziale”* a firma del cliente, non però autenticabile dal legale, su cui la Cassazione si è soffermata (cfr. nota 1), *“avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).*

In altre parole, quindi, chi è delegato, dovrà considerare una partecipazione *“completa”* al primo incontro, non solo quindi limitata alla conoscenza dei fatti, ma anche al potere di disporre del diritto in contesa, e con l'avvertenza che, sempre secondo l'insegnamento della Cassazione, la parte può farsi sostituire dal difensore *“nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata”*.

5 – COMMA 6, 1° CPV.: LA MEDIAZIONE INIZIA AL PRIMO ENCONTRO (ANEXO 3)

la prima parte del nuovo **comma 6** riprende il terzo capoverso del 1° co. dell'art. 8, unitamente al co. 3 dello stesso: qui risulta con tutta evidenza la novità del procedimento.

Il primo incontro, infatti, non è più semplicemente (e solo) “informativo” e il Mediatore non richiede più alle parti e i loro avvocati di “*esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione*”, le informazioni fanno infatti ora parte di un primo incontro che è già mediazione a tutti gli effetti, né i mediandi potranno più chiedere al mediatore un eventuale rinvio per decidere se “entrare” in mediazione, che è quindi già iniziata nel momento in cui i mediandi si siedono attorno al tavolo di mediazione.

Perdono quindi di interesse i dibattiti intorno all’“effettività” della mediazione e sul se i mediandi siano liberi o no di “proseguire” la mediazione semplicemente accampando giustificazioni di comodo o dovendo avere invece ragioni valide, o sul se e quando siano invece tenuti comunque a “proseguire oltre il primo incontro”, che tanto aveva impegnato la giurisprudenza dando vita, appunto, alla teoria del c.d. “*principio di effettività*”³⁴⁶.

Quali dunque le conseguenze di questa importante scelta legislativa?

Partiamo dal fondo e consideriamo quindi la mancata partecipazione al primo incontro.

È evidente allora che se, come detto, il primo incontro è ora già

mediazione a tutti gli effetti, le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, dettate dall’art. 12-bis, siano per forza e logicamente connesse solo alla mancata adesione, laddove le conseguenze della mancata partecipazione, intesa come mancata prosecuzione a seguito delle informazioni propinate dal Mediatore, erano invece stabilite dal co. 4-bis del vecchio art. 8³⁴⁷.

Invero, l’ipotesi di “mancata partecipazione” sanzionabile ai sensi dell’art. 12-bis è anche ravvisabile nel caso di mancata presenza personale senza giustificato motivo che il Giudice (non il mediatore, quindi...) ritenga tale a seguito di quanto risulterà riportato nel verbale di primo incontro.

Quanto agli esiti del primo incontro, successivi alla disamina di tutti gli aspetti della controversia (...e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione), non possono essere che i seguenti:

a) i mediandi dopo avere discusso tutte le problematiche nel termine previsto dal Regolamento dell’Organismo per la durata del primo incontro³⁴⁸, concludono un accordo di conciliazione;

non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”

³⁴⁸ Art. 22 D.M. 150 “Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall’organismo e almeno le seguenti indicazioni: lettera n) “la disponibilità temporale destinata dall’organismo allo

³⁴⁶ Cfr., ex plurimis, Trib. Roma 26.5.16 e 26.6.18, Trib. Firenze 5.7.17, Trib. Pavia 20.1.17, C.A. Milano 10.5.17, C.A. Napoli 11.01.18

³⁴⁷ 4. bis “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5,

b) i mediandi dopo avere discusso tutte le problematiche nel termine previsto dal Regolamento dell’Organismo per la durata del primo incontro, concludono negativamente il procedimento;

c) i mediandi dopo avere discusso tutte le problematiche nel termine previsto dal Regolamento dell’Organismo per la durata del primo incontro, per varie ragioni, decidono di continuare la mediazione già iniziata in un altro incontro.

Si badi bene, in quest’ultimo caso non è (più) il Mediatore a richiedere a mediandi e legali se intendono “iniziare” la mediazione, come avveniva prima; sono i mediandi (o i loro legali) a chiedere al Mediatore di aggiornare la mediazione ad un nuovo incontro per le ragioni più varie, ivi incluse anche quelle di mancanza di tempo a disposizione per concludere la mediazione. Il tutto sempre nella consapevolezza che la mediazione è già in corso ed è per loro utile.

È superfluo quindi precisare che starà ora al Mediatore, nel momento in cui presenta le regole del procedimento, soffermarsi chiaramente su quest’ultima importante circostanza ad evitare malintesi successivi, anche collegati al pagamento delle nuove indennità dovute, pur’esse da illustrare in ogni

caso doviziosamente ³⁴⁹ in sede di primo incontro.

Solo il tempo e la prassi ci dirà poi se – pur nella chiarezza della norma che non permette, come detto, epiloghi del primo incontro diversi da quelli di cui sopra – sia comunque ipotizzabile un rinvio che potremmo definire “tecnico” e a quali condizioni: si pensi per esempio al caso della mancata o fallita comunicazione dell’invito al chiamato, o altre ipotesi simili. Ma non quelli – sempre per esempio – della richiesta alla controparte di completamento della documentazione esibita, o della necessità emersa di svolgere una CTM o di chiamare un terzo in mediazione, a seguito della compiuta esposizione di fatti e circostanze da parte dei presenti.

Altra cosa è la verifica congiunta in sede di primo incontro e che obiettivamente faccia emergere la necessità che quel primo si sarebbe dovuto rinviare fin dall’origine (c.d. rinvio “tecnico, appunto), essendo palese che la mediazione doveva essere estesa anche ad altri soggetti.

In tali ultimi casi, infatti, a mio sommo avviso, è palese l’interesse a continuare la mediazione già iniziata, ritenuta utile dai mediandi per la soluzione del conflitto: proprio grazie a quel documento mancante, o a quella perizia che dovrà essere eseguita per

svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata”

³⁴⁹ Cfr. artt. 28 e ss. D.M. 150/23 <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00163&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qld=b2d5b5ea-750c-45b7-a4fe-869111327a32&tabID=0.9518926087371014&title=lbl.dettaglioAtto>

meglio capire, o alla presenza attorno al tavolo di un altro soggetto che, dall'esposizione fatta da qualcuno dei mediandi, si è appurato essere indispensabile per trovare una soluzione.

Sarebbe d'altra parte contrario allo spirito della mediazione (oltre che alla norma che, infatti non lo prevede) subordinare l'inizio della mediazione ad una futura valutazione tecnica da svolgersi comunque in mediazione, o ad una successiva produzione documentale che avverrebbe pur'essa in mediazione o, infine, alla convocazione in mediazione di un altro soggetto: a meno di non volere mancare di rispetto alla figura del mediatore e, quindi, alla mediazione stessa (come dire: "*prima vedo se mi conviene e poi decido...*"), ciò che appunto la riforma vuole sicuramente scongiurare.

6 – COMMA 6, 2° CPV: BUONA FEDE DI MEDIANDI E AVVOCATI, VERBALE DEL PRIMO INCONTRO

Recita poi il **2° cpv del comma 6**, con altra disposizione innovativa:

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del

mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti

La disposizione dimostra ancora una volta il *favor* del legislatore della riforma per una mediazione che si svolga, non solo alla presenza dei mediandi e rispettivi avvocati, ma anche in buona fede tra gli stessi, chiamati a scambiarsi tutte le informazioni e discutere quindi lealmente sulle questioni oggetto del procedimento.

Viene da chiedersi come questo precetto, denso di buone intenzioni, possa effettivamente concretarsi all'atto pratico e come il mediatore possa richiedere la cooperazione nel senso auspicato dalla norma.

In teoria, infatti, quest'ultimo è autorizzato a verbalizzare una presenza da parte di legali e avvocati che ai suoi occhi appaia solo formale e quindi non volta ad una leale cooperazione in buona fede.

Ma credo che nella pratica sarà difficile che ciò avvenga e ciò pur volendo considerare quanto la Cassazione ha ritenuto di precisare con riferimento al legale che assiste la parte in mediazione³⁵⁰,

È vero, infatti, che il Codice Deontologico Forense impone precise regole all'avvocato, ma è anche vero che, fuori dalle ipotesi di macroscopici atteggiamenti tenuti dal legale che assiste la parte in mediazione, è

³⁵⁰ Cfr. nota 1: "*la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale ed umano inclusa la capacità di intendere gli interessi delle parti al di là delle*

pretese giuridiche avanzate...all'avvocato esperto in tecniche processuali che" rappresenta "la parte nel processo si affianca l'avvocato esperto in tecniche negoziali che" assiste "la parte nella procedura di mediazione".

difficile ipotizzare censure verbalizzate dal parte del Mediatore che semmai, ed anche in tale circostanza potrà, a mio avviso ed ancora una volta, “fotografare” a verbale la mancanza di collaborazione che a lui sia risultata evidente nel momento in cui si trovi a dover dare atto, in forza di ciò, della definizione della mediazione con esito negativo.

Sui risvolti che poi in sede giudiziale potranno avere tali rilievi, sarà comunque interessante seguire l’evolversi giurisprudenziale, come sarà del pari importante vedere anche se gli stessi potranno comportare, ove denunciati, sanzioni per gli iscritti da parte dei locali Consigli Distrettuali di Disciplina³⁵¹.

Di notevole rilievo è poi la specifica indicazione normativa che impone come del primo incontro sia redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il legislatore esige dunque ora espressamente che rimanga traccia

ufficiale del primo incontro il cui svolgimento dovrà essere riepilogato nel verbale, tenendo conto di quanto fin qui detto con riferimento a: presenze e/o motivi di mancata presenza, deleghe, partecipazione in buona fede, ecc.. e, ovviamente, esito dello stesso. Niente, ovviamente, sul merito della controversia.

7 – COMMA 2: L’ELABORATO DEL CTM UTILIZZABILE IN GIUDI (ANEXO 4)

Detto che il **comma 3** del nuovo articolo 8 ricalca quello che era il 2° comma anteriforma³⁵², resta da parlare del **comma 7** dell’art. 8 che innova quanto era previsto nel 4° co. anteriforma.

E’ ora infatti esplicitamente prevista la facoltà dei mediandi di concordare che l’elaborato peritale (CTM – Consulente Tecnico in Mediazione) possa essere utilizzato nell’eventuale successivo giudizio³⁵³.

³⁵¹ Cfr. in particolare: l’art. 9 “1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.” e l’art. 27 1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione”. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. 3. L’avvocato, all’atto del

conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

³⁵² “Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo”

³⁵³ Alberto Del Noce, *La Consulenza Tecnica in mediazione dopo la Riforma Cartabia*, ntplus diritto, Il Sole 24ore 21.06.2024
<https://ntplusdiritto.ilssole24ore.com/art/la-consulenza-tecnica-mediazione-la-riforma-cartabia-AGja4Mh>

In tal modo il legislatore della riforma ha voluto comporre una volta per tutte il dissenso giurisprudenziale tra chi, nel rispetto della riservatezza previste dagli artt. 9 1° co e 10 1° co³⁵⁴ del D.lgs. 28/10, riteneva non producibile la Consulenza nel successivo giudizio³⁵⁵ senza consenso dei mediandi chi, invece, la riteneva producibile, in quanto *“Nessuna norma del decreto legislativo 28/2010 fa divieto dell’utilizzo nella causa della relazione dell’esperto, fermo restando il generale obbligo di riservatezza*

anche del consulente, come di tutti gli altri soggetti che intervengono nel procedimento” e che entrerebbero nel giudizio come “...prove atipiche, purché siano rispettati alcuni fondamentali principi dell’ordinamento stesso (e fra questi principalmente quello del contraddittorio) pur se valutata dal Giudice “...secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti.

Meno frequentemente³⁵⁶ per fondarvi la sentenza, più spesso per

³⁵⁴ Art. 9 1. *“Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. “art. 10 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio”.*

³⁵⁵ Cfr, Corte di Appello di Milano, sentenza 26.06.2021 - Est. Corte *“la CTU eseguita in sede di mediazione (in assenza di consenso della controparte) non può che aver attinto a dichiarazioni od informazioni acquisite del corso del procedimento e quindi non può fare ingresso nel successivo procedimento di merito*

³⁵⁶ Trib. Roma 17.3.14 est. Moriconi: *“Ritiene il giudice, alla luce delle precedenti considerazioni ed in un’ottica di equilibrato contemperamento fra l’esigenza, nei limiti in cui è normata, di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento, di poter dichiarare legittima ed*

*ammissibile la produzione nella causa alla quale pertiene la mediazione, dell’elaborato del consulente tecnico esterno... Invero i divieti previsti dalla legge come supra ricordati hanno per oggetto esclusivamente le dichiarazioni delle parti (di cui le informazioni - di cui pleonasticamente parla la legge - sono solo uno dei possibili contenuti). Viceversa l’attività del consulente in mediazione, all’esito degli accertamenti che compie (che non potranno consistere nel raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stesse, perché questo non è un suo compito e non rientra fra le attività che deve espletare, come del resto è previsto espressamente nell’ambito della causa dove la possibilità di acquisire informazioni dalle parti da parte del C.T.U. è subordinato ad espressa autorizzazione del giudice, cfr. 194 c.p.c.), si estrinseca (ed esaurisce) nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici”. Conf. Trib. Roma 9.4.15 e 16.7.15 Est. Dr. Moriconi in quest’ultima ordinanza il Giudice pone l’attenzione sulla circostanza che *“sia rispettato nello svolgimento della perizia il contraddittorio e che il perito si astenga dall’acquisizione, in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti, e che contenga “l’attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli”.**

trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio". E tra chi invece la riteneva *tout court* acquisibile, sia pure utilizzando l'elaborato secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze, istanze e rilievi delle parti, ma senza alcun riferimento all'eventuale riservatezza dell'elaborato peritale svolto in mediazione³⁵⁷.

Nel silenzio della norma anteriforma, non era infrequente, infatti, la situazione in cui i mediandi si convincessero sulla necessità di svolgere una consulenza in mediazione per risolvere questioni considerate essenziali per la soluzione della controversia. Consulenza che però, poi, nel momento in cui veniva depositata al procedimento, era fatta oggetto, non tanto e non solo di critiche da parte di chi più rimaneva deluso delle conclusioni cui perveniva, ma anche di dubbi sulla sua attendibilità nonostante sia previsto l'obbligo di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, cui si aggiungevano animate discussioni sul valore che ai fini probatori avrebbe potuto avere all'interno del futuro giudizio.

Situazioni, queste, anche dovute dal non avere mai approfondito – mediandi e mediatore – tali questioni nel momento della nomina del

consulente, unitamente a quella sulle spese inerenti, ivi incluse quelle dei consulenti di parte e sul rischio di un nuovo esborso in sede giudiziale.

Se poi il verbale di nomina nulla diceva in punto, non era nemmeno infrequente che – chiusa la mediazione – uno dei mediandi producesse in giudizio l'elaborato senza farsi tanti problemi in tema di riservatezza e producibilità, con conseguenze che potevano avere ricadute anche sul piano strettamente deontologico.

La nuova norma, pur ricalcando nel contenuto la passata, va apprezzata per il fatto di richiamare però ora espressamente l'attenzione sulla possibilità di convenire tra i mediandi la producibilità in giudizio della perizia svolta in mediazione "*in deroga all'articolo 9*".

Non solo: la stessa norma indica anche espressamente che la CTM in giudizio sarà "*valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile*"³⁵⁸.

8 – COMMA 2: PRESCRIZIONE E DECADENZA (ANEXO 5)

In ultimo va esaminato il **comma 2** del nuovo articolo 8 che si occupa qui di quanto prima era invece contenuto nel 6° comma dell'art. 5. Anche in questo caso si tratta di questione attinente gli istituti della

https://www.anpar.it/wp-content/uploads/2016/03/files_tribunale-roma-ordinanza-25-01-2016.pdf

³⁵⁷ Trib. Parma 13.3.15 - Est. Chiarelli.

<https://www.adrintesa.it/news-mediazione-civile/giurisprudenza/tribunale-di-parma-i-sez-civile-ordinanza-13-marzo-2015>

³⁵⁸ Cod.proc.civ. Art. 116. Valutazione delle prove. "*Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti*".

prescrizione e decadenza e, quindi, non strettamente correlata col procedimento ma che, per completezza di trattazione richiede comunque un accenno ³⁵⁹.

Risulta da esso ora evidente come sia mutato quello che era l'effetto interruttivo dell'istanza (ora domanda) ³⁶⁰ di mediazione sui detti istituti.

Se infatti prima si riteneva che il termine di prescrizione o decadenza ricominciasse a decorrere dal deposito del verbale conclusivo della mediazione, ora è invece stabilito che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta dal momento in cui perviene a conoscenza delle parti. Di conseguenza non è mancato chi ha sostenuto che i termini di prescrizione e decadenza dovrebbero comunque riprendere a decorrere dallo scadere di quello di cui all'art. 6 e, quindi, ora, non più tre mesi, ma sei mesi, a meno di conclusione anticipata della mediazione ³⁶¹.

In parziale soccorso è venuto il nuovo comma 4-bis dell'art. 11, introdotto dal correttivo Cartabia, il quale dispone: *“Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2 ³⁶², decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”*.

Viene però da chiedersi se la volontà congiunta dei mediandi possa o meno comunque influire su detti termini. In altre parole, se i mediandi intendono proseguire la mediazione per altri tre mesi oltre quelli previsti dalla norma e, poi, per ulteriori tre mesi, e così via, i termini di decadenza e prescrizione, quando ricominciano a decorrere? Possono essere derogati addirittura indefinitivamente e quindi anche nel caso in cui questi siano imposti rigidamente dalla legge?

Non c'è chi non veda le importanti implicazioni che possono discendere dalle risposte che verranno date dalla giurisprudenza a questi quesiti, e come esse impatteranno, ad

³⁵⁹ Maria Vittoria Occorsio, *Prescrizione e decadenza nelle ADR post riforma*, LinkedIn, 13.03.2023,

https://www.linkedin.com/pulse/prescrizione-e-decadenza-nelle-adr-post-riforma-occorsio/?fbclid=IwAR10XMi2ISE2VvPS6IK2Iz3EUEkry2BIB_FOkmsZzGD8PKnuLrKvK-7mWUA

³⁶⁰ Art. 4: *“2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.*

³⁶¹ Trib. Salerno 3851 del 16.9.23 *“in tale ottica deve ritenersi che il procedimento di mediazione, protrattasi oltre il termine di legge per volontà delle parti, abbia perso la sua*

tipicità e non sia in grado di fare salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti dall'art. 5 comma 6 citato”

<https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/Trib-Salerno-3851-2023.pdf>

³⁶² *“Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”*

esempio, sulle impugnazioni delle delibere condominiali³⁶³.

CONCLUSIONI: LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 00364/2024

Come detto, dunque in apertura, la neonata “mediazione riformata” sta muovendo i primi passi: starà ora agli operatori comprendere ed applicare nel modo più consono la mutata normativa, anche con l’aiuto del buon senso, che mai deve mancare nell’ottica di consentire il miglior funzionamento di un istituto che, lungi dall’avere come (solo) scopo la deflazione del contenzioso, deve essere invece sempre più riconosciuto come vero strumento di pacificazione sociale e di risoluzione di controversie.

Da questo punto di vista, va allora accolta con sicuro favore la recentissima sentenza del Tar Lazio³⁶⁴ adito dal Codacons, che tacciava di

illegittimità la nuova disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti³⁶⁵, pregiudizievole “*degli interessi dei cittadini e violative del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Carta Costituzionale, nonché dalle norme sovranazionali*” e di cui chiedeva pertanto “*l’annullamento, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE*”.

Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha invece rilevato la coerenza del Regolamento “*con lo spirito della riforma della mediazione*” e quindi immune lo stesso da vizi di incostituzionalità essendo le norme “*improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori*” dato che “*già dall’articolo 1, comma 4, lett. l) della ridetta legge 206/2021*”³⁶⁶ emerge la *finalità della nuova disciplina,*

³⁶³ Art. 1137 2° co. c.c. *Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.*

³⁶⁴ Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio N. 00364/2024 REG.RIC pubblicata il 17.3.25

<https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/TAR-LAZIO-ROMA-5489-2025.pdf>

³⁶⁵ D.M. 24 ottobre 2023, n.150, con cui è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi

dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00163&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=b2d5b5ea-750c-45b7-a4fe-869111327a32&tabID=0.9518926087371014&title=lbl.dettaglioAtto)

[31&atto.codiceRedazionale=23G00163&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=b2d5b5ea-750c-45b7-a4fe-869111327a32&tabID=0.9518926087371014&title=lbl.dettaglioAtto](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00163&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=b2d5b5ea-750c-45b7-a4fe-869111327a32&tabID=0.9518926087371014&title=lbl.dettaglioAtto)

³⁶⁶ LEGGE 26 novembre 2021, n. 206: Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1-com3>

incentrata su una generale elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori, in quanto strumenti divenuti indispensabili per fini deflativi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”. Tutto quindi in sintonia “col rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che, da inutile step procedimentale per accedere alla fase giudiziaria, deve divenire, nell’ottica del legislatore, effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private”.

Per quanto riguarda l’asserita incostituzionalità, rileva il Tribunale come invece “Il ricorso al giudice è sempre consentito per determinate tipologie di provvedimenti e la stessa mediazione si atteggia quale condizione di procedibilità condizionata alla conclusione del primo incontro di mediazione. Il fatto che l’istituto sia stato reso più efficace, lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di rendere la mediazione non un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime

possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale”.

Anche la censura di illegittimità costituzionale del 5° comma del nuovo testo dell’articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010³⁶⁷ viene respinta dal Tribunale e giustificata “nell’ottica di rafforzare la qualità e l’effettività dell’istituto”, con la conseguente “previsione del diritto degli organismi di percepire dalle parti un’indennità per le spese di avvio e per le spese del primo incontro. Quest’ultimo non è più gratuito e meramente informativo, ma rappresenta un momento essenziale in cui le parti sono realmente in grado di definire le posizioni convergenti...Ed allora la riforma delle spese di avvio della procedura si inserisce esattamente nelle ricordate finalità di implementazione dell’istituto in termini di effettività e di efficacia, specie quando il suo avvio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Sembra allora finalmente imboccata la strada giusta che, coi risultati che saranno sicuramente acquisiti, porterà a smentire quella definizione dell’Italia come “Il Paese dove tutto finisce in Tribunale”³⁶⁸.

³⁶⁷ Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

- a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
- b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;

- d) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
- e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
- f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3.

³⁶⁸ Cfr. Pierluigi Battista, *Il Paese dove tutto finisce in Tribunale*, Corriere della Sera 29.3.17 https://www.corriere.it/cronache/17_marzo_2

BIBLIOGRAFIA

- Battista Pierluigi, *Il Paese dove tutto finisce in Tribunale*, Corriere della Sera 29.3.17
https://www.corriere.it/cronache/17_marzo_29/paese-dove-tutto-finisce-tribunale-935c7212-14c5-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml
- Capozzoli Adriana, *Mediazione: la Cassazione interviene sulla condizione di procedibilità: un'occasione mancata!*, Altalex, Cassazione civile, sez. III, sentenza 27/03/2019 n° 8473, Altalex, 11.04.2019
<https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/01/mediazione>
- Del Noce Alberto, *La Consulenza Tecnica in mediazione dopo la Riforma Cartabia*, ntplus diritto, Il Sole 24ore 21.06.2024.
<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-consulenza-tecnica-mediazione-la-riforma-cartabia-AGja4Mh>
- Marinara Marco, *Diritto della mediazione civile e commerciale*, 2a edizione 2024.
<https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/diritto-della-mediazione-civile-e-commerciale-2a-edizione-2024.html>
- Matteucci Giovanni, *Mediazione civile e commerciale in Italia dopo la Riforma Cartabia. Da Zalecuo di Locri Epizefiri (VII sec. a.C.) all'intelligenza artificiale (2024)*, Aracne Editrice, 06.09.2024
<https://www.aracneeditrice.eu/anteprime/9791221814514.pdf>
- Matteucci Giovanni, *Mediazione civile obbligatoria, l'esperienza italiana. Il "Correttivo" 25.01.2025. Ulteriore passo avanti*, Revista Eletrônica de Direito Processual (REDP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) v. 26, n. 2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.12957/redp.2025.91580>
- Mazzoli Elisabetta, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi, *Negoziatore assistito, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia*, Maggioli Editore, Agosto 2023
https://www.maggiolieditore.it/negoziatore-assistito-mediazione-civile-e-arbitrato-dopo-la-riforma-cartabia.html?gad_source=1&gclid=CjwKC-Ajwo4rCBhAbEiwAxhJlCeJzTUGOJlSkUAKmEMetSZL74uPAKtC_Or_i21033AITzLFz-3ab2hoC_jQQAvD_BwE
- Occorsio Maria Vittoria, *Prescrizione e decadenza nelle ADR post riforma*, LinkedIn, 13.03.2023.
<https://www.linkedin.com/pulse/prescrizione-e-decadenza-nelle->

[9/paese-dove-tutto-finisce-tribunale-935c7212-14c5-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml](https://www.corriere.it/cronache/17_marzo_29/paese-dove-tutto-finisce-tribunale-935c7212-14c5-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml)

adr-post-riforma-
occorsio/?fbclid=IwAR10XMi2ISE
2VvPS6IK2Iz3EUEkrv2BlB_FOkm
sZzGD8PKnuLrKvK-7mWUA

Pasqua Armando, *Mediazione
obbligatoria: quali sono gli
adempimenti necessari*,
Commento a sentenza della III
Sezione Civile della Corte di
Cassazione, n. 18068 del 9
maggio 2019 e depositata il 5
luglio 2019, Aequitas formazione
adr, 10.07.2019.
[https://www.aequitasformazione
adr.it/site/dettaglio.php?id_noticia=35](https://www.aequitasformazioneadr.it/site/dettaglio.php?id_noticia=35)

Salmazo Sara, *Spetta al giudice la
valutazione dei giustificati motivi per
non presenziare personalmente in
mediazione*, 101 mediatori,
22.08.2024.

<https://www.101mediatori.it/senze-mediazione/spetta-al-giudice-la-valutazione-dei-giustificati-motivi-per-non-presenziare-personalmente-in-mediazione-1524.aspx>

Valenza Fabio, *La filosofia del nuovo
modello di mediazione civile e
commerciale portato dalla
riforma Cartabia*, Consiglio
Nazionale del Notariato,
01.03.2024.

[https://www.notariato.it/it/ufficio
_studi/studio-n-1-2023m-la-filosofia-del-nuovo-modello-di-mediazione-civile-e-commerciale-portato-dalla-riforma-cartabia/](https://www.notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-1-2023m-la-filosofia-del-nuovo-modello-di-mediazione-civile-e-commerciale-portato-dalla-riforma-cartabia/)

ANEXO 1

ANTE RIFORMA CARTABIA

Art. 8 (procedimento)

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

POST-RIFORMA CARTABIA

Art. 8 (procedimento)

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, **che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. L'istanza di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate, a cura dell'organismo,** alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione

ANEXO 2

ANTE RIFORMA CARTABIA

Art. 8

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

POST-RIFORMA CARTABIA

Art. 8

(secondo cpv 1° comma)

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

ANEXO 3

ANTE RIFORMA CARTABIA Art. 8

(terzo cpv 1° comma)

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

POST-RIFORMA CARTABIA Art. 8

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione

ANEXO 4

ANTE RIFORMA CARTABIA

4. Quando non può procedere ai sensi del comma, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei

consulenti presso i tribunali. Il regolamento di

procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

POST RIFORMA CARTABIA

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

ANEXO 5

ANTE RIFORMA CARTABIA

Art. 8

Art. 5 co. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

POST-RIFORMA CARTABIA

Art. 8

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

ANEXO 6

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.216 del 27 dicembre 2024

Recante: disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

(GU n.7 del 10-1-2025 – vigente al 25.01.2025)

Art. 8

Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- 4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.